



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2020

<b>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</b>		
<b>Art. 1</b>	<i>Presupposto</i>	<b>3</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	<b>3</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>3</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<b>3</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<b>4</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<b>5</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	<b>5</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	<b>6</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<b>6</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<b>7</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<b>7</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Piano finanziario</i>	<b>7</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<b>7</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>8</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>9</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>9</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<b>10</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Zone non servite</i>	<b>10</b>
<b>Art. 19</b>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<b>10</b>
<b>Art. 20</b>	<i>Altre agevolazioni</i>	<b>10</b>
<b>Art. 21</b>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<b>11</b>
<b>Art. 22</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>11</b>
<b>Art. 23</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>12</b>
<b>Art. 24</b>	<i>Riscossione</i>	<b>12</b>
<b>Art. 25</b>	<i>Dichiarazione TARI</i>	<b>12</b>
<b>Art. 26</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<b>14</b>
<b>Art. 27</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>14</b>
<b>Art. 28</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<b>14</b>
<b>Art. 29</b>	<i>Importi minimi</i>	<b>15</b>
<b>Art. 30</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<b>16</b>
<b>Art. 31</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<b>16</b>
<b>Art. 32</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>16</b>
<b>Art. 33</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<b>16</b>

## **ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme relative alle modalità di gestione del servizio, nonché quelle disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16/11/2009.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano, invece, tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno

un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Con riguardo ai distributori di carburante, sono soggetti a tassazione tutti i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata su 20 metri quadri per ciascuna colonnina.
4. Con riguardo agli ospedali e case di cura, sono soggetti a tassazione: tutti i locali adibiti a uffici, magazzini e locali di deposito, cucine e sale di ristorazione, sale di aspetto, sale di degenza con esclusione di quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, tutti i locali ove di norma si formano rifiuti assimilati.

## **ART. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 7.

## **ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie

su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Caseifici, cantine vinicole, oleifici, commercio granaglie	50
Officine per riparazione auto, gommisti, elettrauto	50
Autocarrozzerie	50
Falegnamerie e verniciatori	50
Fonderie, lavorazioni con produzione di scarti metallici	50
Tipografie, incisioni, vetrerie, lavorazione materiali plastici	50
Ambulatori medici e odontotecnici, laboratori analisi	40

3. La detassazione di cui ai commi precedenti si applica ai soli locali operativi, sui quali cioè si svolge di fatto l'attività produttiva che comporti produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si intendono per tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla detassazione i locali adibiti ad uffici, mostre, servizi, attività commerciale. Sono, inoltre, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
5. Per ottenere la detassazione è necessario presentare apposita domanda allegando:
  - documentazione da cui sia desumibile la qualità e quantità di rifiuti smaltita a mezzo ditta autorizzata;
  - planimetrie quotate che indichino l'intera superficie occupata specificando la parte di superficie sulla quale si producono i rifiuti speciali.

## **ART. 8**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, un quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani superiore al 50% della produzione annua complessiva presunta, è concessa una riduzione della quota variabile del tributo, pari alla suddetta percentuale di avvio al recupero.
2. La produzione annua presunta di rifiuti, di cui al precedente comma, è calcolata come il prodotto del coefficiente KD di cui al D.P.R. 158/1999, applicato alla categoria tariffaria di appartenenza, e la superficie complessivamente assoggettata al tributo.
3. La riduzione viene applicata a consuntivo ed è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, corredata da adeguata documentazione comprovante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## **ART. 9**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12.

#### **ART. 10**

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-*bis* del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **ART. 11**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **ART. 12**

#### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La predisposizione e l'approvazione del piano economico finanziario avvengono secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA), e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 13**

#### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dal D.P.R. 158/1999.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. Per le utenze domestiche, la quota fissa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche, la quota fissa e quella variabile sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

#### **ART. 14**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, considerando altresì le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano stabilmente nell'utenza.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nei soli casi di attività lavorativa o di studio svolta all'estero o al di fuori del territorio regionale, e nel caso di degenze o ricoveri stabili presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi o istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno solare di riferimento, il soggetto residente può non essere considerato ai fini della determinazione della tariffa. A tal fine, l'utente interessato deve presentare, annualmente, apposita richiesta, obbligatoriamente corredata da documentazione idonea a comprovare le circostanze di cui sopra.
3. Non viene conteggiato, salvo successiva prova contraria, il soggetto residente nel nucleo familiare, per il quale risulti avviata, presso l'ufficio anagrafe, la procedura di accertamento di irreperibilità. A tal fine, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione.
4. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è calcolato in relazione al numero di occupanti dichiarato. Nel caso di alloggi predisposti all'uso ma in assenza di soggetti che li utilizzano in maniera stabile, il tributo è calcolato assumendo un numero di componenti pari a 1.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Resta sempre salva la facoltà del Comune di procedere alla verifica del numero di soggetti in effetti dimoranti nell'immobile, adeguando in sede di accertamento la relativa tariffa.
7. Per ciascun anno di riferimento, ai fini dell'applicazione delle tariffe, il numero degli occupanti delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche presenti alla data di emissione degli avvisi di pagamento, fatte salve le integrazioni di cui ai commi precedenti. Per le utenze che hanno inizio in corso d'anno, in data successiva all'emissione degli avvisi di pagamento, il numero di componenti è determinato in base alle risultanze dalla dichiarazione iniziale.
8. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali,

priva di unità abitativa nel territorio comunale, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. In difetto di tali condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

9. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25; le variazioni del numero dei componenti residenti sono invece assunte dall'ufficio tributi direttamente dall'ufficio anagrafico comunale.

## **ART. 15**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica, salvo che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l'effettiva destinazione d'uso delle singole porzioni di superficie. In tale ultimo caso, ad ogni diversa porzione si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

## **ART. 16**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, nei limiti di quanto previsto dai commi precedenti.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Per le utenze domestiche, le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente alla data di emissione degli avvisi di accertamento, sia in diminuzione che in aumento, hanno effetto per l'anno successivo.

**ART. 17**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

**ART. 18**  
**ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

**ART. 19**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche che non conferiscono la parte organica del rifiuto in quanto, possedendo almeno 500 mq. di terreno coltivato ad orto, colture agrarie o giardino, provvedono in proprio al recupero della stessa attraverso l'utilizzo di concimaia o letamaio, viene attribuita una riduzione pari al 20% del tributo.
2. La riduzione è applicabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stato dichiarato il possesso dei requisiti che danno diritto alla stessa, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
3. La domanda ha efficacia anche per gli anni successivi, salvo che non intervengano variazioni. Il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

**ART. 20**  
**ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

- attività ricettive di tipo rurale, quali agriturismo, country house, bed & breakfast e simili, autorizzate dall'ufficio commercio ai soli fini dell'ospitalità e con esclusione della ristorazione: riduzione del 20% del tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
    - gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
    - i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
    - gli Enti non a fine di lucro rivolti alla promozione di attività sociali, sportive, culturali e turistiche (centri culturali, sedi società sportive, Pro-Loco, Associazioni di Promozione Turistica purché di interesse pubblico).
  3. Le riduzioni ed esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
  4. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può annualmente introdurre ulteriori specifiche agevolazioni per fattispecie ritenute meritevoli di attenzione, avuto riguardo alla loro rilevanza sociale, finanziandole con apposito stanziamento nel bilancio dell'anno di competenza, purché entro i limiti previsti da legge, e demandando alla Giunta l'approvazione delle modalità applicative.
  5. Eventuali condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, introdotte da disposizioni di legge, vengono applicate in conformità ai criteri ed alle modalità stabilite dalle normative di riferimento.

## **ART. 21 CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse possono essere cumulate fino ad un massimo del 50% del tributo.

## **ART. 22 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di

spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **ART. 23 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

### **ART. 24 RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento previste da disposizioni di legge.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. L'avviso contiene l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni obbligatorie contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
3. L'invio del documento di riscossione avviene in formato cartaceo, fatta salva la possibilità di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le aziende, l'invio viene assicurato, preferibilmente, all'indirizzo pec registrato nel portale governativo ini-pec.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero di rate, in ogni caso non inferiore a due, ed entro le date di scadenza annualmente deliberate dal Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, provvede ad inviare ai contribuenti interessati un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.

### **ART. 25 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, posta elettronica o pec. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica e pec.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, pec;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o pec, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto solo se il

contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o alla voltura. Nel solo caso di utenza domestica residente, in presenza di familiari anagraficamente conviventi con l'intestatario deceduto, ed in mancanza della dichiarazione di cui sopra, l'ufficio tributi provvederà d'ufficio alla voltura a nome di altro componente del nucleo familiare.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente o, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge 212/2000.

## **ART. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. È possibile procedere alla compensazione di importi a debito e a credito relativi allo stesso contribuente, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale delle entrate, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 5/2016, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale delle entrate, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 5/2016, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **ART. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della legge 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di certificata competenza, con i quali l'Ente può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili, il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, l'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, può acquisire dati in possesso degli altri uffici comunali, relativi a:
- concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della legge 147/2013.
4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione, quantificati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Una quota del maggior gettito accertato e riscosso in conseguenza dell'attività di accertamento e recupero dell'imposta può essere destinata alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, di competenza della Giunta comunale.

## **ART. 29**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad €

30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5/2016.

**ART. 30**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Qualora per il contribuente si rendano necessarie rateizzazioni degli importi dovuti, queste possono essere concesse nei limiti e con le modalità previste dal vigente regolamento comunale delle entrate.

**ART. 31**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

**ART. 32**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 33**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa l'efficacia del regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

\* \* \* \* \*